

San Severo, 8 settembre 2024

Alla signora Soccorsa Lorella Fanelli
nella sua qualità di delegato ai Servizi di Anagrafe

uff.migrazioni@pec.comune.san-severo.fg.it
anagrafe@pec.comune.san-severo.fg.it
protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it

e p.o.c.

Al sindaco del Comune di San Severo
Signora Lidya Colangelo
sindaco@pec.comune.san-severo.fg.it

All'assessore alla legalità del Comune di San Severo
Signora Lucia Rita de Lallo
ass.personale@pec.comune.san-severo.fg.it

Al Prefetto della Provincia di Foggia
Urp.preffg@pec.interno.it

e p.cit.

Al'EX Sindaco del comune di San Severo
nella sua EX qualità di Ufficiale di Anagrafe
francesco.miglio@pec.comune.san-severo.fg.it

Signora Fanelli,

dopo aver appreso recentemente, e solo grazie ad una comunicazione telefonica del mio avvocato, della sua sopravvenuta resipiscenza in ordine alla mia richiesta di iscrizione quale senza fissa nel registro anagrafico della popolazione del Comune di San Severo, pur prendendone atto, sento il bisogno, se non il dovere, di esternare tutto il mio biasimo per le illegalità amministrative da lei perpetrate con l'abuso della funzionalità di cui è stata incaricata, e per il protervo comportamento mantenuto persino con le ultime comunicazioni con la quali, in data 07/08/2024 e 28/08/2024, ha creduto di poter fare ammenda delle consapevoli violazioni di legge di cui si è resa colpevole a far tempo dal 2021.

Al fine, pertanto di ricomporre in uno tutte le sue responsabilità che, se pure non abbiano peso penale, rimangono pesantemente a suo carico sul piano amministrativo e, mi consenta, morale, - in quanto ha abiurato, oltre la logica e il buon senso, chiare e incontrovertibili disposizioni di legge venendo meno alla sua funzione di pubblico impiegato al servizio del cittadino - mi sento costretto a riesumare i fatti sulla base della corrispondenza intercorsa negli ultimi quattro anni, a far tempo dal 2019 fino alla ultima sua comunicazione del 28 agosto 2004, confidando che tale "*ex-cursus*" possa solleticare la sua coscienza e sia utile a fornire tutti gli elementi necessari alla comprensione di tale annosa vicenda a chi mi legge per conoscenza.

1.) - In data **21 settembre 2019** ho presentato tramite PEC, la richiesta di variazione di residenza anagrafica con iscrizione nel registro di anagrafe del Comune di San Severo quale “senza fissa dimora” con domicilio all’indirizzo dell’attuale residenza, riportando tutti i dati e le indicazioni richieste dal modello ministeriale N0445/01, e che, a riscontro, mi fosse comunicato ai sensi della legge 241/1990 il responsabile del procedimento

1.2.) - In data **23 settembre 2019**, in riscontro alla mia richiesta venivo informato di essere stato cancellato “per irreperibilità” dall’Anagrafe del Comune per cui mi si comunicava che avrei dovuto procedere a nuova iscrizione anagrafica e che, ai sensi della legge 94 del 15.07.2009, senza indicazione degli articoli specifici, avrei dovuto fornire, testuale, “tutti gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti che la Polizia Locale dovrà effettuare, atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio (Caritas, dormitorio, Mensa ecc)”.

La comunicazione si chiudeva con l’avvertenza che “*in mancanza del domicilio si considera residente nel Comune di nascita*” senza alcuna indicazione, a fronte della mia richiesta, del responsabile del procedimento.

1.3.) - In data **1 ottobre 2019** con mia lettera PEC, esprimevo il mio disappunto in ordine alla cancellazione “per irreperibilità” argomentando ampiamente sull’abuso operato dal Comune di San Severo con riferimento all’art. 11 del DPR 30 maggio 1989, n. 233 che prevede la cancellazione per irreperibilità solo a seguito di “ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati” e alle Avvertenze e note illustrative Istat (punto 10, accapo 3 e 4 e punto 11) che stabilisce che “se si conosce il luogo di dimora abituale non si può effettuare la cancellazione per irreperibilità”.

1.3.1.) - In tale comunicazione si faceva inoltre presente che l’art. 5 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 come ribadito dall’art. 15 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, prescrive che l’ufficiale d’anagrafe “venuto a conoscenza di fatti che comportino l’istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche... deve invitare gli interessati” a rendere le prescritte dichiarazioni disponendo, in mancata, che si possa provvedere d’ufficio “notificando all’interessato il provvedimento stesso” e che tali obblighi erano stati del tutto disattesi.

1.3.2.) - Si richiamavano, infine, le Avvertenze Istat, dove, al punto 4, è stabilito che “la scelta dell’elezione del domicilio ai fini anagrafici deve essere lasciata evidentemente all’interessato” e la circolare del Ministero dell’Interno del 29 maggio 1995 dove, al n. 8, è ribadito che: “La richiesta di iscrizione anagrafica, che costituisce un diritto soggettivo del cittadino, non appare vincolata ad alcuna condizione”, ignorando al momento la sopravvenuta disposizione prevista dall’art.3, comma 38, della legge 94/2009 che per i senza fissa dimora aveva imposto la “sussistenza” del domicilio.

2.) - In mancanza di qualsiasi riscontro, a riprova della arrogante mancanza di rispetto dei diritti personali del cittadino in uso nel Comune delle Bananas, lasciavo al momento di insistere nella mia richiesta non avendone alcuna necessità impellente in quanto continuavo a ricevere la mia corrispondenza all’indirizzo usuale. Se non che, preoccupato delle conseguenze e delle possibili ricadute che la cancellazione dall’Anagrafe del Comune di San Severo (senza sapere, in mancanza di comunicazione in merito, dove mai risultassi anagraficamente residente) potessero avere a fronte delle dichiarazioni di residenza da me nel frattempo rese in varie occasioni e, questione più urgente, per la scadenza della tessera sanitaria, sono stato costretto a rinnovare la mia richiesta.

2.1.) - In data **15 gennaio 2021** ho, infatti, presentato, sempre tramite PEC, la richiesta di variazione di residenza anagrafica con iscrizione nel registro di anagrafe del Comune di San Severo quale “senza fissa dimora” con domicilio all’indirizzo dell’attuale residenza, riportando nel corpo

della mia comunicazione tutti i dati e le indicazioni richieste dal modello ministeriale N0445/01, e che, a riscontro, mi fosse comunicato ai sensi della legge 241/1990 il responsabile del procedimento.

2.2.) - In data **1 febbraio 2021** e con lo stesso mezzo, mi veniva risposto che tale richiesta era da presentarsi su modello ministeriale N0445/1 e che avrei dovuto fornire “ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 38, della legge 94/2009...gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio”. Nella stessa si faceva ulteriormente presente che “grava sul richiedente la dimostrazione della presenza sul territorio comunale dei propri affari e interessi che giustificano l’iscrizione anagrafica” e che “la presentazione dell’istanza... consentirà l’avvio degli accertamenti che la polizia municipale effettuerà”.

Tale comunicazione, chiusa, questa volta, dalla dicitura: “L’ufficiale d’Anagrafe Fanelli Lorella” mi dava comunque la presunzione di individuarla quale responsabile del procedimento.

2.3.) - Per porre fine alla questione, in data **23 febbraio 2021** ho provveduto a trasmettere, senza ulteriore commento il Modello ministeriale N0445/01, debitamente compilato con l’indicazione del domicilio in Via Filippo Pelosi insieme al mio documento di identità per cui, in assenza di qualsiasi ulteriore comunicazione al riguardo, non avevo alcun dubbio sul buon fine della mia richiesta.

2.4.) - Se non che, sono rimasto del tutto sorpreso, e indignato, nell’apprendere, nel corso di una prestazione ambulatoriale presso una Asl pugliese a cui ero stato costretto a ricorrere alla fine del 2021, che ero stato collocato “d’Ufficio”, e in difformità di quanto da me indicato, in un non meglio precisabile domicilio a me del tutto sconosciuto.

3.) - La palese illegalità, in contrasto, sulla base della già esperita corrispondenza, con qualsiasi logica e con la norma legislativa, e la capotica conclusione della vicenda, contravvenendo ad ogni sano principio posto a regolamentare la pubblica amministrazione, mi ha costretto, per averne ragione dell’abuso e per tutelare il diritto che mi veniva negato, a rivolgermi ad un avvocato comprendendo che qualsiasi ulteriore comunicazione da parte mia non avrebbe potuto sortire alcun effetto contro una amministrazione del tutto ottusa e squalificata dove la legalità è del tutto irrisa quando non è latitante.

3.1.) - Che ciò fosse palese e sfacciatamente proclamato lo si ricava dalla risposta che lei, signora “Fanelli Lorella”, ha inteso dare al mio avvocato, che le chiedeva il ripristino della iscrizione anagrafica come da me richiesta, con la comunicazione, che non può aggettivarsi altro che con i termini “ridicola” e “stupida”, inviata, a riscontro, in data 27 maggio 2024, nella quale affermava che la richiesta di ripristino non poteva essere accolta in quanto “**lo stesso ha dichiarato di non avere fissa dimora stabile e ha reso una dichiarazione di domicilio ai fini dell’iscrizione anagrafica di persona senza fissa dimora**” e che “**come da Regolamento anagrafico lo stesso può richiedere a questo ente il cambio di domicilio presentando una dichiarazione con la documentazione necessaria**” (sic!); il massimo della demenza e della illogicità che lei ha vergognosamente onorato e che, per la prima volta, visto che si interfacciava con un avvocato, ha voluto ornare con la sua sigla e la sua estesa nomenclatura di Ufficiale di Anagrafe Delegato!

4.2.) - Né migliore sorte ha sortito una mia lettera, del tutto colloquiale, in data **27 luglio 2022** con la quale, confidando in una sua resipiscenza e in una sua presunta quanto illusoria onestà mentale, le evidenziavo le difformità da lei operate a quanto stabilito dalla legislazione vigente.

4.3.) - In questa, oltre ad affrontare l'illegittima cancellazione per irreparabilità dall'Anagrafe comunale, smontavo le affermazioni gratuite da lei esplicitate senza criterio in ordine al domicilio del senza fissa dimora e alla "sussistenza" del domicilio. Per questa parte, qualora non la ritrovasse o non l'avesse letta, la rimando alla lettura della stessa che potrà trovare sul mio sito alla pagina <https://www.sansevero.it/fuorisacco04/senzafissadimora5.htm>

4.4.) - Quello che nella presente voglio rimarcare, a lei e a chi mi legge per conoscenza, è l'abuso e la illegalità di cui lei, con evidente calpestamento della normativa e del mio diritto, si è resa autrice e colpevole, *ignorando consapevolmente* quanto previsto dal DL 9/2/2012 n.5, convertito nella Legge 4 aprile 2012, n. 35, che all'art. 5, comma 2, dispone che le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13 del Regolamento 30 maggio 1989, n. 223, "*sono trascritte entro due giorni dalla data di ricezione con decorrenza dalla data della dichiarazione di variazione*" per cui le informazioni da assumersi sulla mera "sussistenza" del domicilio sarebbero da presumersi del tutto successive a detta trascrizione

4.5.) - È necessario, parimenti, rimarcare che nello stesso art. 5 di cui sopra, al comma 5, è stabilito che, "*ove nel termine di 45 giorni dalla dichiarazione non sia stata effettuata la comunicazione di cui all'art. 10-bis della legge 241/90 con l'indicazione dei requisiti mancanti o degli accertamenti con esito negativo, la variazione si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione*" (già trascritta ai sensi del comma 4).

5.) - Alla luce, quindi, di quella mia comunicazione che lei ha ignorato e che non ha ritenuto meritevole di attenzione né, tantomeno, di risposta risultano del tutto inequivocabili le colpe e gli addebiti seguenti:

5. 1.) - di non aver trascritto la mia richiesta di variazione "entro due giorni dalla data di ricezione";

5. 2.) - di non aver limitato gli accertamenti alla sola "sussistenza" del domicilio ma estendendole, abusivamente, alla persona già colà domiciliata pretendendone il consenso esplicito;

5. 3.) - di aver disposto, nonostante gli accertamenti della sussistenza del domicilio da me indicato, l'iscrizione della residenza in una via fittizia;

5. 4.) - di aver trascritto la mia residenza in una via fittizia contravvenendo alla tanto, da lei, richiamata legge 15/07/2009 n.94 il cui art. 3, comma 38, sostituendo l'art. 2 della legge anagrafica n. 1228/1954 prevede che, in mancanza, di sussistenza del domicilio la persona senza fissa dimora "si considera residente nel comune di nascita";

5. 5.) - di non aver ottemperato all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 10-bis della legge 241/90, nel caso dei requisiti mancanti o di accertamenti negativi comportanti la negazione della richiesta;

5. 6.) - di non aver ottemperato all'obbligo di considerare valida la mia richiesta di variazione, per non avere effettuato la comunicazione di cui all'art. 10-bis della legge 241/90.

5. 7.) ... in conclusione di un enorme **tracotante pateracchio** - come può rendersi conto, anche se non fosse un Ufficiale d'Anagrafe ma un semplice applicato comunale o solo un comune cittadino dotato di un minimo di ragionevole correttezza - di cui lei, pur di ledere il mio diritto soggettivo, si è fatta servile e volenterosa autrice.

6.1.) - Per tutto quanto fin qui detto, in sintonia, come si è fin qui è dimostrato, con la "filosofia" imperante nel Comune delle Bananas che lei ha tanto degnamente realizzata, lei è proiettata verso una lunga e premiante carriera come può accadere solo in una amministrazione siffatta dove è

riconosciuto e ha successo solo chi ha capito “come gira il mondo” e che il “Potere” premia unicamente chi gli è asservito, ovvero i vili, i proni e i “quaquaraquà”; gli ignavi e quanti sono disponibili a vendersi con l’anima la propria personale dignità.

6.1.1.) - A fronte di ciò, mi pregio di riportarle che avendo svolto il mio ultimo impegno di dipendente comunale nella funzione di Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di San Severo - (di cui ero unico operatore e responsabile, premiato dal Dipartimento della Funzione Pubblica per essere stato annoverato nel 1997 tra i migliori 100 uffici di tutta la pubblica amministrazione italiana “da additare ad esempio” alle altre realtà amministrative) -, ne sono stato ripagato, senza poter dilungarmi nella enumerazione degli ulteriori meriti conseguiti in tale ruolo nei successivi anni, con l’abolizione del mio Ufficio e con una proterva e indefessa persecuzione da parte del Comune delle Bananas, tale da costringermi al pensionamento anticipato.

6.1.2.) - Per parte mia, la lascerei pascere nella sua carriera e in questo mondo nefando se non fosse che lei mi ha costretto - in uno col sindaco che l’ha delegata e che, come le dicevo espressamente nella lettera sopra citata, ritengo responsabile dell’imposizione dei comportamenti capotici, contraddittori e illegali a cui lei è stata indotta - a dover ricorrere ad un tribunale per ottenere un mio diritto soggettivo e a dover affrontare, oltre alle spese, l’apprensione e le ansie che le lungaggini e l’incertezza di un procedimento giudiziario comportano.

7.1.) - Non le sembri, dunque, di poco interesse riportarle che dopo l’esposto del mio avvocato del 22 settembre 2022 contro il Comune di San Severo e il Ministero dell’Interno, il Tribunale Ordinario di Bari, dopo aver fissato una prima udienza in data 6 dicembre 2022, si riservava la decisione sciogliendola in data 31 gennaio 2023 con rinvio della causa all’udienza del 23 maggio 2023 durante la quale si riservava ancora una volta per la decisione. Successivamente, avendo in data 17 luglio 2023 il giudice relatore rappresentata la sua indisponibilità ad essere presente nel Collegio giudicante, veniva fissata una nuova udienza in data 7 novembre 2023 nel corso della quale il Tribunale si riservava ulteriormente per la decisione rinviandola al 7 dicembre 2023.

7.2.) - Fatto sta che il Tribunale adito, con decisione del 7 dicembre 2023 ha rigettato il ricorso da me presentato con addebito a mio carico del pagamento della somma di euro i €. 1.635,20, oltre le spese, a favore del Comune (sic!).

7.2.1.) - Tale **ignominiosa sentenza** trovava la sua “ratio” nella circostanza, espressamente contenutavi, che ***“A seguito degli accertamenti svolti dall’operatore comunale si è raccolto il diniego dell’ex moglie a tenerlo presso di sé per cui il Macchiarola non poteva che essere iscritto nella via fittizia individuata nel Comune per coloro che non possono dimostrare un domicilio reale cioè una residenza stabile, appunto la via dell’Angelo Custode come da delibera di Giunta Comunale del 2015”***

7.2.2.) - La sentenza proseguiva, sempre letteralmente che ***“Pertanto, in siffatta condizione ed a seguito delle sue stesse dichiarazioni e degli accertamenti compiuti dall’operatore del Comune, correttamente l’Ufficiale dell’Anagrafe ha respinto l’istanza di cambio di residenza dalla via fittizia dell’Angelo Custode alla via Pelosi n. 16...”***

8.) - È più che mai opportuno e necessario, al di là delle valutazioni giuridiche che lascio ai giudici e al mio avvocato, esprimere alcune mie personali valutazioni sulla “ratio” di tale sentenza che, nel dubbio se posso attribuirle alle falsità prodotte dal Comune, alla mancata e puntuale lettura delle carte processuali, ovvero a ignoranza delle leggi anagrafiche del giudice, se non a una compromissione con la parte resistente, posso riassumere nei seguenti punti:

8.1.) - nessuna legge prevede che, oltre alla sussistenza del domicilio, debba appurarsi per il senza fissa dimora il consenso, o meno, di chi già vi domicilia “a tenerlo presso di sé”, come inopinatamente recita la sentenza;

8.2.) - nel caso specifico, avendo agito oltre quanto richiesto dalla legge, il Comune era tuttavia venuto a conoscenza anche del “consenso a tenerlo presso di sé” (espressione, tra l’altro, del tutto abusiva e inappropriata per un senza fissa dimora) salvo negare la cosa in giudizio;

8.3.) - il giudice ha quindi omesso, con grave pregiudizio contro il ricorrente, di leggere le carte agli atti e per manipolare la “ratio” della sentenza si è conformato alla falsificazione della parte resistente falsificando, a sua volta, la sentenza;

8.4.) - il giudice è del tutto a digiuno, o mostra di esserlo, della normativa anagrafica, quando confonde artatamente “*domicilio reale*”, ovvero la sussistenza del domicilio, con “*residenza stabile*” (confronta punto 7.2.1. precedente);

8.5.) - il giudice ignora, o fa finta di ignorare, alla pari del Comune resistente, che l’iscrizione presso una via fittizia, a suo tempo suggerita dalle Avvertenze Istat, è stata di fatto preclusa dall’innovato art. 2 della legge anagrafica che in caso di mancata indicazione del domicilio impone l’iscrizione anagrafica nel Comune di nascita;

8.6.) - il giudice omette di rilevare la mancanza dell’obbligo imposto alla parte resistente di iscrivere la variazione entro due giorni della richiesta (cfr. **punto 4.4 precedente**);

8.7.) - il giudice omette di rilevare che in mancanza della comunicazione di rigetto prevista dall’art. 10-bis della legge 241/90, rimane confermata la variazione già trascritta (cfr. **punto 4.5. precedente**);

8.8.) - il giudice, infine (punto 7.2.2 precedente) respinge la richiesta di ripristino della variazione come da me richiesto “*a seguito delle sue stesse dichiarazioni (quali?) e degli accertamenti (mai evidentemente letti) compiuti dall’operatore del Comune* ritenendo giustificata la iscrizione in una via fittizia, ovvero in una collocazione che l’innovato art.2 della legge anagrafica impedisce.

9.) - Come può evincersi, una sentenza del tutto parziale, disonesta e infame che, ancora una volta, suggerisce e ripropone il sospetto di una perversa collusione tra magistratura e politica corrotta e corruttrice, come ho più volte messo in evidenza sul mio sito e come ho denunciato in più lettere inviate alla Presidenza della Repubblica.

9.1.) - Forte, comunque, della affermazione di Popper (“Non credo che il mio amico Russell possa non credere più nella Giustizia dopo aver letto la ingiusta sentenza di un giudice!”) ho dato mandato al mio avvocato di impugnare la causa in appello e la mia “romantica” fiducia si è realizzata nella sentenza, alla quale la rimando, emessa dal Tribunale di appello di Bari che in data 16 aprile 2024, riconoscendo il mio diritto ha costretto il Comune alla “*immediata iscrizione*” nell’anagrafe della popolazione residente del Comune di San Severo al domicilio da me indicato con condanna dello stesso comune alle spese del procedimento di primo e secondo grado.

9.2.) - Mi pregio al riguardo, di riportare solo una frase, contenuta nella sentenza di condanna del comune e del suo operato, dove è scritto “... *sia perché la norma richiede semplicemente che il domicilio stabilito dalla persona senza fissa dimora sussista “effettivamente” ... sia perché scarso rilievo avrebbe avuto, a ben vedere, anche l’eventuale diversa dichiarazione*” della persona già colà domiciliata.

9.3.) - E’ notevole, poi, che nella sua lettera, recante la data **07/08/2024**, con protocollo N. 42060/2024 del 08/08/2024, riconosce, senza arrossire, il mio diritto citando proprio la norma che, a suo tempo, aveva voluto deliberatamente disconoscere e che aveva anche voluto caparbiamente

ignorare quando gliela ho, per quanto inutilmente, evidenziata nella mia lettera interlocutoria del **27 luglio 2022** (cfr. punto 4. e 4.2. della presente).

9.3.1) - Resta, inoltre, da sottolineare come tale sua lettera, per quanto sia a me intestata, a conferma della sua idiosincrasia per la legge 241/90 che le faceva obbligo di darmene comunicazione, **non mi è stata mai inviata** né in forma cartacea, né tramite Pec.

9.3.2.) - Allo stesso modo, resta, parimenti, da sottolineare che **non mi è stata mai inviata**, né al mio indirizzo, né alla mia Pec, la sua successiva comunicazione, per quanto sempre a me intestata, del **22/08/2024**, protocollo N. 43122/2024, correttiva del “mero errore” della precedente, inviata all’avvocato in uno con il provvedimento di annullamento in autotutela, del quale ultimo mi si dà comunicazione tramite il mio rappresentate come a significare che, se non assume un legale, un cittadino non ha titolo a ricevere le comunicazioni che la legge 241/90 impone alla pubblica amministrazione.

La presente è trasmessa al nuovo Sindaco di San Severo, signora Lidya Colangelo, perché, sulla base di quanto ho fin qui esposto, possa valutare il suo operato e il suo venir meno, quale funzionario della pubblica amministrazione, al compito di porsi al servizio del cittadino per soddisfarne, nel rispetto della persona, le aspettative e i diritti che la Costituzione, le leggi e le disposizioni amministrative gli riconoscono, a meno che non voglia farsi solidale partecipe degli abusi, delle omissioni e delle illegalità da lei perpetrate in ossequio alle disposizioni di chi le ha affidato a suo tempo tale delega, contando, quindi, di poter utilmente utilizzare in futuro la sua servile disponibilità.

Da parte mia, senza escludere, alla luce del contenuto e in considerazione del tenore della presente, l’evenienza di una possibile replica, le comunico che questa mia lettera aperta sarà, comunque, integralmente resa disponibile sul sito <https://www.sansevero.it> a indelebile documentazione delle illegalità da lei agite in combutta con l’ex sindaco del Comune di San Severo, alias Comune delle Bananas, e a memoria delle generazioni future che ne vorranno avere conoscenza.

8 settembre 2024

Giovannantonio Macchiarola

N.B. Qualora non sia più sussistente la PEC dell’ex sindaco Miglio, vista la sua vicinanza e colleganza con il desso, si invita la signora Fanelli a fargliene avere copia.